

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA PRIMA SEZIONE CIVILE**

in persona del Giudice Antonella Rimondini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281*sexies* c.p.c.

nella causa civile iscritta al rg. n. Omissis, promossa da:

SOCIETA' s.r.l.

ATTRICE

CONTRO

BANCA

CONVENUTA

In punto a: mutuo.

CONCLUSIONI

Per l'attrice: foglio depositato il 3.7.2017.

Per la convenuta: memoria ex art. 183, VI comma, n.1 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La SOCIETA' S.r.l. ha agito in giudizio deducendo che: il 6 luglio 2011 aveva stipulato con la BANCA un contratto di mutuo chirografario; il tasso d'interesse contrattuale era del 3,50%, mentre quello di mora ammontava a 6,50%; entrambi i tassi, pur nella diversità di funzione, dovevano essere considerati ai fini dell'usura, e, tenuto conto che il tasso soglia al momento della stipulazione del contratto era del 7,99%, si doveva ritenere che il tasso complessivamente pattuito superasse il tasso soglia usura che, al momento della conclusione del mutuo, ammontava al 9,65%; il contratto, pertanto, doveva considerarsi gratuito, stante la nullità ex art. 1815, II comma, c.c. della clausola inerente agli interessi usurari.

Sulla base di tali allegazioni, l'attrice ha chiesto dichiararsi gratuito il mutuo e condannarsi la BANCA a restituire le somme indebitamente percepite, oltre a interessi al tasso legale ed al risarcimento del danno non patrimoniale ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c..

La BANCA non ha negato di aver intrattenuto il rapporto negoziale dedotto dalla controparte, ma ha eccepito che – ai fini del calcolo dell'eventuale superamento del tasso soglia di cui alla legge 108/1996 – il tasso contrattuale e quello di mora non potevano essere sommati e che, presi in considerazione singolarmente, erano rispettosi delle rilevazioni trimestrali.

Ha quindi chiesto rigettarsi la domanda, con condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c..

Ciò premesso, va osservato che con contratto di mutuo chirografario del 6.7.2011 (cfr. allegato alla perizia di cui doc. n. 1 di parte attrice) la SOCIETA' s.r.l. ha ottenuto in prestito dalla BANCA la

somma di € 120.000,00, da restituirsi in 60 rate trimestrali costanti di € 2.183,01, nelle quali è compresa una porzione di capitale e d'interessi. Gli interessi sono stati convenuti al tasso del 3,500% nominale annuo, variabile, pari alla media aritmetica semplice mensile delle quotazioni giornaliere dell'Euro Interbank Offered Rate – Euribor 3 mesi, colonna 365, pubblicato sul Sole 24 Ore, relativo al mese solare antecedente a quello di stipula, arrotondato allo 0,010 superiore, maggiorato di 2 punti.

Il tasso di mora è stato pattuito con una maggiorazione di 3 punti in più da applicare al tasso nominale annuo vigente il giorno di scadenza della rata insoluta.

Parte attrice, in citazione, ha dedotto che i tassi di interesse pattuiti, corrispettivi e moratori, dovevano ritenersi usurari, perché – sommati tra loro - superavano il tasso soglia previsto dalla legge 108/1996.

Gli interessi corrispettivi e quelli moratori, tuttavia, non sono tra loro cumulabili in considerazione della diversa natura di tali categorie di interessi, evidenziata dalla stessa attrice nell'atto introduttivo del giudizio (cfr. pag. 13-14).

Ed invero, la valutazione in termini di usurarietà del contratto deve essere effettuata con esclusivo riguardo agli oneri che costituiscono remunerazione della messa a disposizione del capitale, mentre gli interessi moratori non costituiscono una forma di remunerazione, in quanto la loro funzione è quella di sanzionare l'inadempimento del cliente sulla base di una previsione pattizia riconducibile al *genus* delle clausole penali (cfr. Trib. Bologna, 28.6.2016, n. 1722).

L'orientamento che sostiene l'opinione contraria non prende le mosse dall'analisi della natura degli interessi moratori, basandosi piuttosto su alcune espressioni, normative o della giurisprudenza di legittimità, da cui discenderebbe la necessità di trattare gli interessi moratori “*come se*” fossero omogenei rispetto agli interessi corrispettivi.

Del riferimento a tali incisi, tuttavia, non ci sarebbe bisogno se si potesse sostenere in maniera persuasiva che gli interessi moratori costituiscono, ontologicamente, una forma di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro, come gli interessi corrispettivi.

Questo orientamento, inoltre, invoca la giurisprudenza di legittimità (soprattutto Cassazione, sent. n. 350/2013) che a sua volta fa leva sulla dizione dell'art. 1 del d.l. 394/2000 convertito in l. 24/2001 che si esprime in termini di interessi “*convenuti a qualunque titolo*”. “*Il Tribunale reputa persuasive le argomentazioni di chi (in particolare, Tribunale di Treviso, 12 novembre 2015) ha sostenuto che la norma d'interpretazione autentica del 2000, che parla di interessi dovuti a qualsiasi titolo, non avrebbe potuto fare ciò che i sostenitori della tesi opposta implicitamente assumono che abbia fatto, cioè modificare la struttura normativa dell'art. 644 cp “equiparando gli oneri da inadempimento (quali gli interessi moratori) a remunerazioni e prestazioni corrispettive all'erogazione del credito”, dal momento che, invece, la funzione tipica delle norme interpretative è quella di chiarire retroattivamente il significato di norme che si prestino a interpretazioni dubbie o controverse. Che l'art. 644 c.p. non necessitasse di chiarezza sotto il profilo della natura degli interessi rilevanti ai fini dell'usura si evince, ad avviso del Tribunale, da due elementi:*

1) *come è già stato notato dalla menzionata pronuncia del Tribunale di Treviso, l'obiettivo del legislatore era circoscritto alla risoluzione del problema della cd “usurarietà sopravvenuta”;*

2) *l'espressione “interessi convenuti a qualsiasi titolo” è analoga a quella che già figura nel testo dell'art. 644 cp (“sotto qualsiasi forma”) e, dunque, è ben possibile ritenere che il legislatore del 2000 si sia riferito agli interessi usurari per come già la norma incriminatrice aveva mostrato di qualificarli, cioè dati o promessi, sotto qualsiasi forma, purché “in corrispettivo”.*

Più in generale, l'interpretazione letterale dell'art 644 comma IV c.p. non porta a concludere in maniera univoca che il “collegamento all'erogazione del credito” (che consentirebbe di emancipare l'interesse usurario dalla sua supposta natura corrispettiva, come sostenuto in Tribunale di Torino, 27 aprile 2016) si riferisca a remunerazioni, commissioni e spese, piuttosto

che, come pare più corretto, soltanto alle spese. In ogni caso, se è quanto meno dubbia la riconduzione degli interessi moratori alle “remunerazioni collegate all’erogazione del credito”, dal momento che essi costituiscono una sanzione (o, al limite, se si vuole, comunque una remunerazione ma) collegata al ritardo nella restituzione di un credito erogato, sembra davvero doversi escludere ogni assimilazione tra interessi moratori e le “spese” cui si riferisce l’art. 644 comma IV c.p..

Il Tribunale ritiene molto più persuasivi, a sostegno della tesi opposta, gli argomenti, ormai noti, tratti dal diritto europeo (art. 19, 2° paragrafo, direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, il quale espressamente esclude dal calcolo del taeg eventuali penali per inadempimento) e dal diritto interno (art. 1284 comma IV cc, che, “nel commisurare il saggio d’interesse legale a quello previsto dalla normativa sulle transazioni commerciali dal momento della proposizione della domanda giudiziale di pagamento, se le parti non ne hanno determinato convenzionalmente la misura, sembra implicitamente consentire la previsione pattizia di interessi moratori superiori al tasso d’usura, che di regola è ben più basso del saggio d’interessi stabilito dalla citata legislazione sulle transazioni commerciali” cit.) successivi alla legge di interpretazione autentica. Nel caso di specie, gli attori non hanno allegato la misura degli interessi di mora eventualmente pagati e, pertanto, non sussistono i presupposti per valutarne la manifesta eccessività ai fini di una riduzione equitativa” (cfr. Tribunale Modena, 22.6.2017, est. Siracusano; nonché, negli stessi termini, Tribunale Modena, 8.2.2017, n. 196, est. Rovatti).

Nel caso in esame, secondo la prospettazione dell’attrice, si sarebbe avuto superamento del tasso soglia sommando gli interessi corrispettivi e quelli moratori.

In particolare, con riferimento al contratto di mutuo il tasso corrispettivo è pari al 3,50% e il tasso di mora al 6,50% (calcolato come maggiorazione di 3 punti rispetto agli interessi convenzionali).

Tenuto conto che il tasso soglia all’epoca era 7,99%, si deve concludere che nessuno dei due tassi singolarmente considerato superava il tasso soglia.

A tali considerazioni consegue che la richiesta CTU è completamente superflua ai fini del decidere.

Nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. parte attrice ha introdotto nuovi profili di nullità del mutuo.

Anzitutto ha dedotto che l’ISC dichiarato nel contratto di mutuo sarebbe inferiore al TAEG verificato, con conseguente nullità della clausola ex art. 117, VI comma, TUB e sostituzione del tasso contrattuale con quello sostitutivo previsto dalla norma citata.

Al riguardo va osservato che le allegazioni di parte attrice sono estremamente generiche, non essendo neppure stato indicato in cosa consisterebbe lo scostamento tra ISC dichiarato e TAEG verificato e, in particolare, quali sarebbero i parametri dei quali la BANCA non avrebbe tenuto conto.

La genericità delle allegazioni di parte attrice non consentono di apprezzare la doglianza.

In ogni caso non si può non rilevare che l’art. 117 TUB richiamato da parte attrice comma espressamente la nullità delle clausole contrattuali che rinviano agli usi per la determinazione dei tassi in interesse o quelle che prevedono tassi, prezzi o condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati.

In caso di inosservanza della disposizione citata, sono effettivamente previsti tassi sostitutivi (comma VII).

L'indicatore sintetico di costo (ISC), invece, trova specifica disciplina nella delibera CICR 4.3.2003, adottata in attuazione dell'art. 116, III comma, TUB che attribuisce al CICR il potere di dettare disposizioni in materia di pubblicità delle operazioni e dei servizi.

E' un indice comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia; la circolare 21.4.1999, n. 299 modificata in conseguenza, ha stabilito che *“il contratto e il documento di sintesi di cui al par. 8 della presente sezione riportano un “indicatore sintetico di costo” (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) ai sensi dell' 122 del TU e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4.3.2003: - mutui; - anticipazioni bancarie; altri finanziamenti”* (cfr. Trib. Bologna 28.6.2016, n. 1722).

In materia di credito al consumo (fattispecie estranea a quella oggetto del presente giudizio), l'art. 125 bis, VI comma, del TUB commina espressamente la nullità delle clausole del contratto relative a costi non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG.

Come osservato dal Tribunale di Bologna nella sentenza citata (cfr. 1722/2016), il legislatore ha espressamente sanzionato con la nullità (del contratto o di singole clausole) solo i casi di non corretta indicazione del TAEG (indice di costo nel finanziamento al consumo), ma non anche quelli di violazione dell'ISC *“la cui non corretta indicazione può integrare, al più, una violazione della normativa in tema di trasparenza e quindi dare luogo ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto”*.

Né può applicarsi il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB invocato da parte attrice, poiché nel caso in esame l'indicazione del costo o della condizione è presente nel contratto, ma non sarebbe stata correttamente inserita nell'ISC.

Il dedotto inadempimento, che potrebbe astrattamente integrare una violazione della normativa contenuta nelle circolari CICR, non ha nel caso concreto cagionato alcun danno al mutuatario, che non ne ha neppure dedotto l'esistenza.

Da ultimo, va evidenziato che nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. la SOCIETA' s.r.l. ha dedotto per la prima volta un altro profilo di nullità del mutuo derivante dalla presenza di una clausola cd. *floor*.

Si tratta della pattuizione con la quale si prevede un limite percentuale al di sotto del quale il tasso di interesse dovuto dal cliente non può scendere durante il corso del rapporto.

Le allegazioni compiute al riguardo da parte attrice sono generiche, a fronte di una clausola dedotta in modo chiaro e puntuale, e non consentono di apprezzare in alcun modo la doglianza, né la rilevanza della ctu domandata.

Le domande proposte da parte attrice vanno quindi respinte.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice.

La liquidazione delle spese è compiuta sulla base dei parametri previsti dal D.M. 10.3.2014, n. 55 (pubblicato sulla G.U. del 2.4.2014, n. 77).

Non ricorrono i presupposti per applicare l'art. 96 c.p.c., tenuto conto che alcune questioni poste da parte attrice non sono risolte in modo univoco in giurisprudenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla SOCIETA' s.r.l. nei confronti della BANCA, con atto di citazione notificato in data 25 maggio 2015, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. respinge le domande;
2. condanna l'attrice al pagamento a favore della convenuta delle spese processuali che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre a spese generali, iva e c.p.a. come per legge;

Modena, 26 settembre 2017

**Il Giudice
Antonella Rimondini**